

**REGOLAMENTO CONCERNENTE LA TRASMISSIONE DI BREVI
ESTRATTI DI CRONACA DI EVENTI DI GRANDE INTERESSE PUBBLICO
AI SENSI DELL'ART. 32-QUATER DEL TESTO UNICO DEI SERVIZI DI
MEDIA AUDIOVISIVI E RADIOFONICI**

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) "Autorità", l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni istituita dall'art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

b) "Testo unico", il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 così come modificato dal decreto legislativo del 15 marzo 2010, n. 44;

c) "evento di grande interesse pubblico": l'evento singolo, consistente o in una gara sportiva disputata in un giorno solare o la singola manifestazione il cui inizio e la cui fine sono individuati dalla produzione televisiva della stessa così come offerta alla visione del pubblico, che gode di un riconoscimento generalizzato da parte del pubblico televisivo ed è organizzato in anticipo da un soggetto legittimato a disporre dei diritti di trasmissione televisiva in via esclusiva relativi a tale evento, quali in via esemplificativa:

- le giornate di gara delle Olimpiadi estive ed invernali;
- la finale e tutte le partite di interesse per la squadra nazionale italiana nel campionato del mondo di calcio;
- la finale e tutte le partite di interesse per la squadra nazionale italiana nel campionato europeo di calcio;
- tutte le partite della nazionale italiana di calcio, in casa e fuori casa, in competizioni ufficiali;
- la finale e le semifinali della Champions League e della Europa League;
- le tappe del Giro d'Italia;
- i Gran Premi automobilistici di Formula 1;
- i Gran Premi motociclistici di Moto GP;
- le finali e tutte le partite di interesse per la squadra nazionale italiana nei campionati mondiali di pallacanestro, pallanuoto, pallavolo e rugby;

- le finali e tutte le partite di interesse per atleti italiani o per la squadra nazionale italiana dei tornei “*Australian open*”, “*Roland Garros*”, “*Wimbledon*” e “*Us Open*” (tornei del Grande *Slam*), degli Internazionali d’Italia di tennis e della Coppa Davis;
 - il campionato mondiale di ciclismo su strada;
 - le regate di vela dell’America’s Cup;
 - le singole manifestazioni di carattere culturale o artistico, quali festival, mostre e concorsi, religioso o di grande interesse pubblico;
- d) “notiziari”, trasmissioni informative a carattere generale, anche in relazione alla natura tematica del canale, con esclusione di quelli a scopo di intrattenimento, con programmazione regolare all’interno di fasce orarie prestabilite;
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del Testo unico.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio audiovisivo di brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico trasmessi in esclusiva, anche se non integralmente o su una sola piattaforma ed indipendentemente dall’eventuale codifica del segnale, da una emittente televisiva, anche analogica, soggetta al Testo unico.

Articolo 3

Modalità e limiti temporali di esercizio del diritto di cronaca

1. Il diritto di utilizzare brevi estratti di cronaca è riconosciuto a tutte le emittenti televisive, anche analogiche, indipendentemente dalla rete di comunicazione elettronica utilizzata, dalla modalità di trasmissione in chiaro o criptato e dall’ambito territoriale.
2. Alle emittenti televisive anche analogiche operanti in ambito locale è consentita l’acquisizione e la diffusione di immagini ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca sugli eventi di grande interesse pubblico che interessano l’ambito territoriale legittimamente servito.
3. I fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta possono utilizzare i brevi estratti di cronaca esclusivamente all’interno degli identici programmi già trasmessi dal medesimo fornitore di servizi di media in modalità lineare.

4. L'utilizzo di immagini dell'evento per i brevi estratti di cronaca è consentito, nel limite della durata complessivamente non superiore ai tre minuti per ciascun evento, esclusivamente nell'ambito dei notiziari, anche in edizioni successive, a partire da un'ora dalla conclusione dell'evento fino a 48 ore dalla conclusione dello stesso. Per gli eventi di durata particolarmente ridotta, i brevi estratti devono avere una durata proporzionata e comunque non superiore al tre per cento della durata dell'evento.

Articolo 4

Messa a disposizione del materiale audiovisivo

1. Ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, l'organizzatore dell'evento di grande interesse pubblico può mettere direttamente a disposizione delle emittenti televisive un sistema telematico che consenta di prendere visione dell'evento stesso nella sua interezza e di estrapolarne, nel rispetto del diritto d'autore e connessi e di ogni altro diritto di proprietà intellettuale, brevi estratti di cronaca per la complessiva durata prevista all'articolo 3. In subordine, le emittenti televisive, anche analogiche, accedono al segnale di trasmissione o di contribuzione del soggetto assegnatario dei diritti e scelgono liberamente le immagini dalle quali estrapolare i brevi estratti, per la durata complessiva non superiore a tre minuti, indicandone la fonte mediante apposita scritta in sovraimpressione per tutta la durata dell'estratto.

2. Le condizioni di accesso di cui al comma precedente sono comunicate in modo tempestivo prima dello svolgimento dell'evento, e comunque non oltre una settimana prima della data dell'evento, e sono concesse a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie. L'eventuale compenso pattuito non deve superare i costi supplementari direttamente sostenuti per la fornitura dell'accesso.

Articolo 5

Procedura relativa alle controversie

1. Nei casi in cui si verifichi una controversia tra emittenti con riferimento alla trasmissione di un evento di grande interesse pubblico trasmesso in esclusiva da una emittente televisiva, anche analogica, rispetto alla qualificazione dell'evento quale avente grande interesse pubblico, alla definizione delle modalità tecniche di trasmissione dei brevi estratti o alla corresponsione di un equo compenso per l'accesso al segnale dell'emittente o al luogo di svolgimento dell'evento, si applica, nel caso in cui tutte le parti interessate alla controversia ne facciano richiesta congiunta, la disciplina procedurale prevista dal regolamento allegato alla delibera n. 352/08/CONS.

2. Si intendono attribuiti al Consiglio i poteri previsti dal Regolamento di cui al comma 1 in capo alla Commissione per le infrastrutture e le reti, per Direzione la Direzione contenuti audiovisivi e multimediali e per Direttore il Direttore della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali.

Articolo 6

Attività di controllo e sanzionatoria

1. L'Autorità provvede alla verifica del rispetto del presente regolamento, anche sulla base delle comunicazioni che di volta in volta invieranno i soggetti interessati.
2. All'inosservanza delle disposizioni previste dal presente regolamento si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 30 e 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.